



Gruppo Consiliare Italia dei Valori

**INTERROGAZIONE CON RISPOSTA SCRITTA
EX ART. 117 DEL REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO REGIONALE**

**Al Signor Presidente
del Consiglio regionale**

**Oggetto: Sottoscrizione accordo decentrato con clausole difformi dalla
contrattazione collettiva/A.O “Ospedale Luigi Sacco” di Milano**

I SOTTOSCRITTI CONSIGLIERI REGIONALI

PREMESSO CHE

Esisterebbe una crescente preoccupazione nei dipendenti di alcune Aziende Sanitarie della provincia di Milano, in particolare per coloro che operano nell'Azienda Ospedaliera “Ospedale Luigi Sacco”, dettata da alcune scelte contrattuali che si stanno compiendo a discapito dei lavoratori;

PREMESSO INOLTRE CHE

La Direzione Generale dell' A.O. “Ospedale Luigi Sacco” avrebbe sottoscritto, con alcune Organizzazioni Sindacali e alcuni componenti di R.S.U, un accordo decentrato, con clausole difformi, prevaricanti il Codice Civile, la Contrattazione Collettiva, il Decreto Legislativo 30 marzo 2001 n. 165 nonché le linee di indirizzo regionali in materia di contrattazione collettiva;

RITENUTO CHE

Nello specifico, da parte del personale, in relazione all'accordo sottoscritto, in data 11 ottobre 2010, “Integrazione del CCIA 06.05.2010 applicativo del CCNL comparto 31.07.2009” proverrebbero forti critiche soprattutto laddove verrebbe sarebbe sancita una transazione, con alcune Organizzazione Sindacali, a proposito della mancata applicazione dell'articolo 40 del CCNL 7 aprile 1999;

24



Regione Lombardia
IL CONSIGLIO

Gruppo Consiliare Italia dei Valori

RITENUTO INOLTRE CHE

L'applicazione dell'articolo 40 altro non prevedrebbe, infatti, se non la riconversione delle risorse economiche del fondo destinato al finanziamento delle fasce retributive del personale delle quote maturate dai dipendenti al raggiungimento delle anzianità previste dall'articolo 49 del DPR 28 novembre 1990 n. 384;

ATTESO CHE

Ai sensi dell' articolo 49 del DPR 28 novembre 1990 n. 384, infatti, agli operatori professionali (collaboratori, infermieri professionali, vigilatrici di infanzia, ostetriche, assistenti sanitari) competerebbero ogni anno: dopo il raggiungimento del ventesimo anno di servizio euro 619,74, del venticinquesimo anno di servizio ulteriori euro 619,74 e del trentesimo anno di servizio ulteriori euro 619,74;

ATTESO INOLTRE CHE

Agli operatori professionali di II categoria (infermieri generici), l'indennità di cui sopra, competerebbe invece nella misura del 10%;

VALUTATO CHE

Le suddette quote, che vengono maturate ogni anno, avrebbero dovuto essere versate secondo l'articolo 40 del CCNL 7 aprile 1999 nel fondo destinato alle progressioni economiche dei lavoratori;

VALUTATO INOLTRE CHE

Diverse Aziende Ospedaliere, dal 2000 ad oggi, avrebbero omesso di accantonare queste quote e, di conseguenza, ciò avrebbe portato ad un mancato finanziamento del fondo, stimato in circa 1 milione di euro per un'Azienda Ospedaliera con 1300 dipendenti e di un mancato credito da parte dei lavoratori, secondo il contratto collettivo, pari a circa 600 euro annui, per quattro anni;

PRESO ATTO CHE

Sembrerebbe che le Aziende Sanitarie avrebbero ricevuto, in questi anni, le risorse necessarie dal Servizio Sanitario Regionale le quali non sarebbero state però accumulate per i lavoratori bensì utilizzate per altri scopi, come il risanamento di bilancio;

24

20124 Milano - Via Fabio Filzi 29 - Tel. 02.67486.377 - Fax: 02.67482.052
e-mail: italia.valori@consiglio.regione.lombardia.it



Regione Lombardia

IL CONSIGLIO

Gruppo Consiliare Italia dei Valori

PRESO ATTO CHE

L'ARAN (Agenzia per la rappresentanza negoziale delle Pubbliche Amministrazioni) si dichiara favorevole all'applicazione dell'articolo 40;

PRESO ATTO INOLTRE CHE

Le Aziende Sanitarie starebbero, quindi, firmando degli accordi al ribasso e nell'accordo, sopra menzionato, quello tra la Direzione Generale dell' A.O. "Ospedale Luigi Sacco" e alcune Organizzazioni Sindacali, a fronte di un credito di circa 1 milione di euro, avrebbero sottoscritto una transazione per un importo pari a 200 mila euro;

CONSIDERATO CHE

Nell'accordo decentrato di cui sopra, si sancirebbe la garanzia di risorse necessarie anche attraverso un incremento stabile, a partire dall'anno 2010, del fondo art. 9 pari a 200 mila euro, corrispondente all'importo concordato tra le parti, in via meramente transattiva, a seguito della vertenza, avviata dalle OO.SS., per il riconoscimento delle quote di cui all'articolo 40 del CCNL del 1999, ritenendosi conclusivamente definita, con la presente intesa, ogni pretesa sindacale a tale titolo, per tutto l'arco temporale di vigenza di tale istituto e comunque sino ai 31 dicembre 2010;

CONSIDERATO CHE

In tale accordo sarebbe quindi prevista una transazione di 200 mila euro a fronte del mancato finanziamento delle quote non versate nel fondo per il finanziamento delle fasce retributive e delle posizioni organizzative, dal 2000 ad oggi, delle indennità maturate dal personale interessato al raggiungimento delle anzianità previste dal dall' articolo 49 del DPR 28 novembre 1990 n. 384;

CONSIDERATO INOLTRE CHE

Quanto sopra sarebbe in netta violazione con quanto stabilito dalla contrattazione collettiva, dalle linee di indirizzo regionali in materia di contrattazione integrativa, nonché dalle svariate circolari inviate sia dall'Aran che dalla funzione pubblica e che, secondo l'attuale sistema delle relazioni sindacali, non sarebbe possibile siglare, in quanto nessuna delle due parti potrebbe decidere di concordare una transazione su una materia disciplinata solo dalla contrattazione collettiva, con conseguente illegittimità dell'accordo;

20124 Milano - Via Fabio Filzi 29 - Tel. 02.67486.377 - Fax: 02.67482.052
e-mail: italia.valori@consiglio.regione.lombardia.it

24



Regione Lombardia
IL CONSIGLIO

Gruppo Consiliare Italia dei Valori

**INTERROGANO IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
LOMBARDA, ROBERTO FORMIGONI, LA GIUNTA REGIONALE
LOMBARDA NONCHÈ L'ASSESSORE REGIONALE ALLA SANITÀ,
LUCIANO BRESCIANI, PER CONOSCERE:**

Alla luce della situazione sopra illustrata:

1. Se corrisponda al vero che Regione Lombardia abbia erogato le risorse necessarie alle Aziende Ospedaliere e Sanitarie;
2. Se Regione Lombardia non ritenga opportuno intervenire, per quanto di sua competenza, al fine di evitare che l'accordo sottoscritto, nella parte in cui è prevista la transazione, produca i suoi effetti, imponendo altresì il finanziamento del fondo così come espressamente sancito dalla contrattazione collettiva nonché dall'accordo regionale del 4 febbraio 2010 al fine di evitare un grave precedente con effetto imitativo atto a danneggiare il cittadino lavoratore nel comparto sanitario.

Milano, 26 novembre 2010

Gabriele Sola (IDV)

Giulio Cavalli (IDV)

Francesco Patitucci (IDV)

Stefano Zamponi (IDV)

DOCUMENTO PERVENUTO
ALLE ORE 12.30
DEL 30.11.10
SERVIZIO SEGRETERIA
DELL'ASSEMBLEA CONSILIARE